

Bruxelles, 1° agosto 2025
(OR. en)

12050/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0246 (COD)**

**STATIS 58
PECHE 228
IA 103
CODEC 1113**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 435 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e che abroga i regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 435 final.

All.: COM(2025) 435 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2025
COM(2025) 435 final

2025/0246 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e che abroga i regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 224 final} - {SWD(2025) 232 final} - {SWD(2025) 233 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Sin dall'istituzione della Comunità economica europea negli anni '50, Eurostat fornisce statistiche europee sulla pesca¹ relative alle catture, agli sbarchi, alla flotta peschereccia dell'Unione e all'acquacoltura, che sono necessarie per le attività dell'UE. Tali statistiche sono attualmente disciplinate da cinque atti giuridici risalenti agli anni '90 e oggetto di rifusione negli anni 2000². I regolamenti stabiliscono tra l'altro le variabili statistiche, le zone di pesca interessate³, i periodi di riferimento, i termini per la trasmissione e i criteri di qualità statistica.

La produzione di statistiche ufficiali europee pertinenti, affidabili, complete e tempestive è essenziale per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell'Unione europea in materia di pesca. Tali statistiche sono necessarie in particolare per: i) le politiche di conservazione delle risorse biologiche marine; ii) la politica comune della pesca (PCP)⁴, comprensiva dell'acquacoltura; e iii) le politiche e la legislazione dell'UE riguardanti ad esempio l'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, le regioni, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tali statistiche sono utilizzate anche per monitorare l'impatto della pesca sulle specie e sugli habitat sensibili e quello dell'acquacoltura sulla qualità dell'acqua.

¹ Si noti che, ai fini della valutazione e della valutazione d'impatto, è stato utilizzato il termine "fishery". Tuttavia, al fine di allinearsi alla politica comune della pesca, è utilizzato il termine "fisheries".

² Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1921/oj>); regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj>); regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj>); regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj>); regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj>).

³ I regolamenti sulle statistiche europee sulla pesca relative alle catture riguardano attualmente sette zone di pesca FAO in prossimità dell'UE: zona 21 – Atlantico nord-occidentale, zona 27 – Atlantico nord-orientale, zona 34 – Atlantico centro-orientale, zona 37 – Mediterraneo e Mar Nero, zona 41 – Atlantico sud-occidentale, zona 47 – Atlantico sud-orientale e zona 51 – Oceano Indiano occidentale.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

Le statistiche europee sulla pesca fungono da base per altre raccolte di dati, come il quadro per la raccolta dei dati⁵, e sono pertinenti in rapporto alla produzione alimentare sostenibile, in particolare nel contesto del Green Deal europeo.

Negli ultimi anni le riforme della PCP e le nuove iniziative dell'UE hanno generato nuove richieste di dati. È anche aumentato il numero di fonti di dati amministrativi e di altro tipo per la compilazione delle statistiche sulla pesca. Esistono inoltre sovrapposizioni tra i flussi di dati sulla pesca provenienti dagli Stati membri dell'UE e destinati a diversi servizi della Commissione europea e a varie organizzazioni internazionali. Per superare queste sfide è necessario un nuovo atto giuridico.

La proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura presentata dalla Commissione si propone di migliorare la pertinenza di tali statistiche rispondendo in modo più efficace alle esigenze degli utenti. La presente proposta: i) amplia la copertura statistica, ad esempio per quanto riguarda l'acquacoltura biologica e gli stabilimenti di acquacoltura dell'UE; ii) riduce il volume dei dati riservati; e iii) affronta i problemi relativi alla qualità dei dati trasmessi. Inoltre, in linea con la priorità dell'UE in materia di semplificazione, sostituisce cinque regolamenti esistenti con un solo atto e riduce l'onere amministrativo a carico degli Stati membri.

Un aspetto innovativo fondamentale della proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura è rappresentato dall'uso delle banche dati esistenti, istituite dal diritto dell'UE e accessibili alla Commissione, per produrre statistiche ufficiali europee sulle catture e sulla flotta peschereccia dell'Unione, riducendo così l'onere amministrativo per gli Stati membri. Tale approccio consente inoltre di produrre nuove statistiche sui rigetti, sulla pesca ricreativa e sull'impatto delle catture sulle specie sensibili, senza imporre un onere supplementare sui rispondenti.

La proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura è stata inoltre concepita per tenere conto dei requisiti in materia di dati delle principali organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), nonché delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. La proposta consente a Eurostat di trasmettere i dati per conto degli Stati membri a tali organizzazioni, riducendo in tal modo la duplicazione degli sforzi e alleviando l'onere amministrativo associato ai molteplici obblighi di trasmissione.

L'iniziativa fa parte del programma REFIT⁶ e mira a migliorare l'efficacia della legislazione di base, riducendo al contempo i relativi oneri e costi. Il costo totale stimato per la produzione di statistiche europee sulla pesca ammonta a circa 5,6 milioni di EUR all'anno per i 27 Stati membri dell'UE e la Commissione europea, di cui circa il 5 % è sostenuto dalla Commissione europea. Si stima che la proposta legislativa consentirà di ridurre i costi relativi alla raccolta dei dati sulle catture di 1,2 milioni di EUR all'anno.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

⁵ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n.199/2008 del Consiglio (rifusione) (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj>).

⁶ Il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione europea (REFIT) mira a garantire che la legislazione dell'UE consegua i propri obiettivi a un costo minimo a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

In qualità di Ufficio statistico dell'Unione europea, Eurostat è il produttore di statistiche ufficiali europee sulla pesca e sull'acquacoltura relative alle catture, agli sbarchi, alla flotta peschereccia e alla produzione acquicola.

La proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura è collegata ad altri atti giuridici, quali il regolamento relativo alla politica comune della pesca, il regolamento sul controllo⁷, che è stato recentemente modificato⁸, il quadro per la raccolta dei dati⁹, il registro della flotta dell'Unione¹⁰ e il regolamento relativo alla produzione biologica¹¹. I concetti e le definizioni utilizzati nella proposta sono coerenti con quelli degli atti giuridici di cui sopra, il che garantisce un quadro giuridico coerente e completo per le statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura e per le politiche dell'UE in questo settore. È fondamentale che questa nuova proposta legislativa si attenga rigorosamente alle definizioni e alle metodologie delineate nel regolamento sul controllo al fine di garantire coerenza e precisione.

La PCP disciplina il settore della pesca nell'UE creando un quadro che: i) orienta il settore; ii) stabilisce le norme per la gestione della flotta peschereccia dell'Unione; e iii) si adopera per garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine della pesca europea. Per adempiere a tali compiti, le autorità responsabili della pesca degli Stati membri dell'UE sono tenute a raccogliere dati relativi al controllo della pesca che riguardino l'intera catena di produzione e distribuzione (ad esempio dati sulle catture, sugli sbarchi, sul trasporto e sulle prime vendite, come pure sullo sforzo di pesca, sulle caratteristiche del peschereccio, sulle licenze di pesca ecc.). Le principali fonti di dati comprendono giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, documenti di trasporto, note di vendita, rapporti di ispezione e dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci. I dati sulle catture e sulla flotta peschereccia dell'Unione sono trasmessi alla direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE). I dati supplementari, ad esempio quelli per il monitoraggio scientifico e ambientale e il sostegno alla PCP, sono disciplinati dal quadro per la raccolta dei dati e trasmessi al Centro comune di ricerca della Commissione europea. Tutti questi dati, raccolti a norma della legislazione

⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione) (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj>).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

dell'UE e messi a disposizione della Commissione, possono essere riutilizzati per compilare statistiche ufficiali europee, attuando così il principio "una sola raccolta, tanti usi".

Eurostat trasmette inoltre le statistiche europee sulla pesca all'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA)¹², un servizio istituito dalla DG MARE per offrire al settore della pesca informazioni di mercato settimanali, mensili e annuali, al fine di migliorare la pianificazione della produzione e aumentare la produzione stessa. Eurostat fornisce inoltre tali statistiche alla rete europea di osservazione e di dati sull'ambiente marino (EMODNET)¹³, un'iniziativa a lungo termine sui dati relativi agli ambienti marini finanziata dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. EMODNET utilizza i dati sulle catture, sugli sbarchi e sull'acquacoltura e li presenta in modo coerente e comparabile attraverso il suo portale di visualizzazione online¹⁴.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le statistiche sulla pesca costituiscono la base della politica commerciale, dell'analisi economica e della politica ambientale dell'UE. Le statistiche europee sulla pesca rappresentano una fonte di dati pertinente per rispondere alle esigenze: i) degli utenti professionali, quali istituti di ricerca, organizzazioni regionali, nazionali e internazionali del settore della pesca; e ii) dei ridistributori di dati, che utilizzano tali statistiche come riferimento o fonte di convalida per le proprie statistiche e per finalità quali il monitoraggio e l'analisi del mercato nel contesto dell'EUMOFA.

Per stimolare la competitività e salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali, la Commissione europea mira a ridurre l'onere normativo e a semplificare la legislazione dell'UE. Le statistiche svolgono un ruolo cruciale nell'elaborazione e nel monitoraggio delle politiche, in linea con l'obiettivo generale della Commissione di ridurre gli oneri. La produzione di statistiche di elevata qualità orienta le decisioni politiche aiutando la Commissione europea a individuare i settori in cui la riduzione degli oneri può avere un impatto maggiore, così come le opportunità di razionalizzare i processi, sostenere la semplificazione e stimare l'impatto economico e sociale dei regolamenti. Inoltre le statistiche aiutano a valutare l'efficacia dei regolamenti, consentendo alla Commissione di perfezionare o abrogare quelli superflui o eccessivamente onerosi, in linea con gli obiettivi di questa iniziativa.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato)¹⁵ stabilisce la competenza dell'UE nell'adottare misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle sue attività.

Le statistiche ufficiali europee sono essenziali per il monitoraggio accurato e indipendente della PCP, un settore strategico in cui l'UE ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato)

¹² <https://www.eumofa.eu/>.

¹³ <https://emodnet.ec.europa.eu/en>.

¹⁴ <https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/>.

¹⁵ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj).

e il potere di adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca (articolo 43, paragrafo 3, del trattato). Tali statistiche sono fondamentali per garantire una gestione e una ripartizione eque, efficienti ed efficaci delle risorse alieutiche e per sostenere un processo decisionale informato in tutti gli Stati membri.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La pesca è una fonte di alimenti naturale, rinnovabile e mobile. Nell'UE è disciplinata da una politica comune, la PCP, che stabilisce norme comuni adottate a livello dell'UE e applicate in tutti gli Stati membri. Gli obiettivi principali della PCP consistono nel garantire la sostenibilità a lungo termine della pesca e dell'acquacoltura da un punto di vista ambientale, economico e sociale e nel fornire al contempo una fonte stabile di alimenti sani e nutrienti per gli europei.

La politica comune della pesca deve basarsi per sua natura su statistiche ufficiali europee comparabili, tempestive e di alta qualità, che possono essere garantite solo mediante un'azione a livello dell'UE. Tale obiettivo non può essere conseguito con una azione individuale degli Stati membri, ma solo ricorrendo a un approccio comune e coordinato. La legislazione relativa alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura stabilisce un quadro a livello dell'UE per la raccolta di dati e la fornitura di statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura utilizzando concetti e definizioni armonizzati in tutti gli Stati membri. Impone norme e metodologie comuni che non solo producono risultati comparabili necessari alla PCP e ad altre politiche dell'UE a fini di gestione e analisi, ma migliorano anche l'efficienza, la tempestività e l'affidabilità.

Inoltre l'esistenza di un quadro giuridico dell'UE garantisce meccanismi di controllo della qualità e la disponibilità di metadati. Per questi motivi, i fornitori nazionali di statistiche europee sulla pesca e i portatori di interessi istituzionali hanno sottolineato l'importanza di una base giuridica a livello dell'UE.

- **Proporzionalità**

La sezione 8 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta esamina la proporzionalità. Lo strumento scelto, ovvero un nuovo quadro giuridico semplificato per le statistiche europee sulla pesca, rappresenta una risposta proporzionata per conseguire gli obiettivi e risolvere i problemi di cui sopra. La sua adozione si è resa necessaria in quanto garantisce modalità migliori e più flessibili per soddisfare le esigenze degli utenti rispetto a una riforma legislativa e organizzativa più limitata delle statistiche europee sulla pesca. Inoltre il nuovo quadro giuridico semplificato per le statistiche europee sulla pesca non andrà al di là di quanto necessario per modernizzare le raccolte dei dati sulle catture, sugli sbarchi, sulla flotta peschereccia dell'Unione e sull'acquacoltura.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico scelto è un nuovo regolamento che istituisce un quadro giuridico semplificato per le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale opzione è preferibile a una direttiva o a strumenti non vincolanti in quanto dispone di statistiche ufficiali europee di elevata qualità, comparabili tra gli Stati membri, per loro natura richiede l'allineamento degli aspetti tecnici, ad esempio, delle disposizioni in materia di qualità. Un regolamento che comprenda disposizioni di esecuzione e delegate direttamente applicabili negli Stati membri è essenziale per garantire il rispetto di tali prescrizioni. Questo approccio garantisce la comparabilità tra gli Stati membri riservando loro la flessibilità di scegliere le proprie fonti di dati, purché soddisfino i criteri di qualità delineati nella proposta di regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI *EX POST*, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni *ex post* / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'attuale sistema di statistiche europee sulla pesca è stato oggetto di valutazione nel 2019¹⁶. La principale conclusione della valutazione è stata che le statistiche europee sulla pesca costituiscono un'importante fonte di informazioni indipendente e di elevata qualità, che risponde a diversi tipi di esigenze degli utenti connesse alla gestione della pesca, al monitoraggio del mercato e alla ricerca. La coerenza interna delle statistiche europee sulla pesca è buona e i loro costi di produzione sono bassi, dato che nella maggior parte degli Stati membri le statistiche relative alle catture, agli sbarchi e all'acquacoltura sono compilate utilizzando i dati amministrativi raccolti per finalità strategiche. Le statistiche europee sulla pesca si sono dimostrate **efficaci** nella misura in cui sono ampiamente utilizzate ai fini del monitoraggio del mercato e risultano utili a organizzazioni internazionali come la FAO.

Al contempo, la valutazione ha riconosciuto che le richieste di informazioni sono cambiate, in particolare a causa della riforma della PCP del 2013. Inoltre dalla valutazione è emerso che nel settore dell'acquacoltura alcuni dati sono raccolti, ma non sono diffusi per motivi di riservatezza, in quanto il settore conta un numero limitato di imprese altamente specializzate. La valutazione ha inoltre confermato che i sistemi globali e dell'UE di dati sulla pesca creano inefficienze, dal momento che ciascun paese è tenuto a trasmettere set di dati sovrapposti, seppur leggermente diversi, a più organizzazioni.

Dall'analisi della coerenza delle statistiche europee sulla pesca con i dati del regolamento sul controllo sono emerse alcune discrepanze persistenti. Pur rimanendo complessivamente modeste, tali discrepanze sono significative nei paesi mediterranei in cui la flotta peschereccia è composta da un gran numero di pescherecci di piccole dimensioni.

In conclusione la valutazione ha messo in luce che la PCP richiede statistiche sulla pesca di buona qualità che siano indipendenti e adatte allo scopo, rispondano a un'ampia gamma di esigenze degli utenti e si integrino adeguatamente nell'intero ecosistema internazionale di dati sulla pesca.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le principali categorie di portatori di interessi per le statistiche europee sulla pesca sono le seguenti:

- **fornitori di dati**, ossia pescatori, produttori acquicoli ecc., che forniscono dati sulla pesca sotto forma di dati amministrativi (ad esempio giornali di bordo e dichiarazioni di sbarco) o nel corso di indagini e censimenti;
- **produttori di dati**, ossia istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali che raccolgono e trattano i dati sulla pesca, compilano le statistiche ufficiali e le trasmettono a Eurostat e ad altre organizzazioni;
- **utenti dei dati**:

¹⁶ *Evaluation of the European Fishery Statistics* ([SWD\(2019\) 425 final](#)).

- *utenti istituzionali* sono quelli direttamente coinvolti nell'elaborazione delle politiche dell'UE a livello nazionale, dell'UE e internazionale, nonché gli istituti di ricerca nazionali collegati al quadro per la raccolta dei dati;
- *ridistributori* di statistiche ufficiali europee sulla pesca e sull'acquacoltura che condividono pubblicamente informazioni e prodotti della conoscenza basati sulle statistiche europee sulla pesca. EMODNET ed EUMOFA sono riconosciuti come ridistributori. A livello internazionale, la FAO, l'OCSE e l'Organizzazione mondiale del commercio rivestono il ruolo sia di utenti istituzionali sia di ridistributori;
- *altri utenti professionali* che contribuiscono direttamente o indirettamente al processo di elaborazione delle politiche a livello dell'UE e apportano valore aggiunto alle statistiche europee sulla pesca, ad esempio mediante analisi scientifiche o socioeconomiche. Tra questi figurano organizzazioni professionali della pesca dell'UE, consigli consultivi, ONG con programmi per l'ambiente marino, convenzioni marittime, media specializzati nel settore della pesca, università, istituti di ricerca, organizzazioni nazionali della pesca, organizzazioni del settore privato dell'acquacoltura e singole imprese private;
- *pubblico e media* mostrano soltanto un interesse relativamente basso per le statistiche sulla pesca e un'influenza molto limitata.

Di conseguenza la strategia di consultazione in merito alle statistiche europee sulla pesca si è concentrata sul coinvolgimento di questi gruppi di portatori di interessi e ha promosso un'ampia gamma di attività di consultazione tra il 2018 e il 2020. Tali attività hanno incluso:

- un *seminario* con gli Stati membri sui punti di forza, sui punti di debolezza, sulle opportunità e sui rischi delle statistiche europee sulla pesca dal punto di vista degli istituti nazionali di statistica;
- 16 *colloqui* approfonditi con i principali portatori di interessi, ad esempio responsabili delle politiche e contributori alla PCP, riguardo al loro utilizzo, alle loro esigenze e alle loro aspettative in relazione alle statistiche europee sulla pesca. I principali portatori di interessi erano costituiti da ridistributori (ossia organizzazioni che ridistribuiscono le statistiche europee sulla pesca attraverso le proprie banche dati e aggiungono informazioni provenienti da altri paesi o zone) e utenti professionali abituali (ossia organizzazioni che necessitano di statistiche europee sulla pesca per svolgere le loro principali attività professionali);
- sei *studi di casi* nazionali e uno studio di caso trasversale sull'acquacoltura volti a fornire panoramiche e analisi dettagliate dei diversi approcci alla raccolta dei dati e alla collaborazione. Lo scopo di tali studi era di offrire una panoramica dei sistemi nazionali per la raccolta di statistiche europee sulla pesca e di esaminarli in modo più dettagliato. Sono stati inoltre utilizzati per comprendere in che modo siano organizzate le varie collaborazioni sui dati relativi alla pesca negli Stati membri e in che modo le organizzazioni cooperino. Miravano altresì ad analizzare come gli utenti dei dati nazionali impiegassero le statistiche europee sulla pesca e a valutare se tali statistiche soddisfacessero le loro esigenze da un punto di vista nazionale. Gli studi di casi nazionali si sono svolti in Danimarca, Irlanda, Grecia, Francia, Italia e Polonia, mentre lo studio di caso trasversale ausiliario sull'acquacoltura, incentrato in particolare sul problema della riservatezza dei dati, ha riguardato i suddetti paesi, oltre alla Germania;

- è stata svolta un'*indagine online* sotto forma di consultazione mirata rivolta agli esperti, con domande generali e specifiche sulle statistiche europee sulla pesca riguardanti utilità, facilità d'uso, costo della raccolta, qualità statistica, efficienza, efficacia e coerenza. Su 353 organizzazioni o persone fisiche contattate, sono arrivate risposte da 135, provenienti da 33 dei 36 paesi coinvolti (compresi Stati membri, paesi SEE, paesi candidati e potenziali candidati);
- una *consultazione pubblica* intesa a raccogliere informazioni da utenti professionali, persone fisiche e altri portatori di interessi riguardo alle loro esperienze con le statistiche europee sulla pesca. Il questionario ha ricevuto 24 risposte.

Dal momento che è stata effettuata subito dopo la valutazione della normativa, la valutazione d'impatto delle statistiche europee sulla pesca ha riutilizzato gran parte dei dati già raccolti in tale occasione. Nel 2019-2020 sono state inoltre organizzate consultazioni specifiche: una consultazione pubblica e altre rivolte agli esperti (utenti dei dati) e ai produttori di dati:

- la *consultazione pubblica* i) si è concentrata sulla domanda se le statistiche europee sulla pesca soddisfacessero le esigenze dei rispondenti; e ii) ha consentito loro di commentare e classificare gli obiettivi e le possibili opzioni della valutazione d'impatto, come pure di fornire un riscontro sugli impatti potenziali delle opzioni. Sono pervenute 15 risposte, dalle quali è emersa come opzione prescelta l'adozione di un nuovo quadro giuridico semplificato;
- la *consultazione degli esperti*, dedicata alle esigenze in materia di dati, ha raccolto 35 contributi. I rispondenti hanno fornito risposte dettagliate in merito a quanto segue: i) le loro esigenze in materia di dati relativi alle catture, agli sbarchi e all'acquacoltura; ii) le loro preferenze riguardo alla frequenza e alla tempestività dei dati; e iii) le finalità per le quali utilizzano le statistiche europee sulla pesca (ad esempio analisi di mercato e di tracciabilità);
- la *consultazione dei produttori di dati* si è svolta durante la riunione annuale del gruppo di direttori per le statistiche agricole e della pesca. Vi hanno partecipato tutti gli Stati membri e i paesi SEE, nonché alcuni paesi candidati e potenziali candidati. L'obiettivo era quello di discutere i potenziali impatti delle opzioni allo stato di progetto, suggerire alternative, classificare le opzioni in ordine di preferenza e contribuire alla valutazione d'impatto.

Dopo la valutazione della normativa e la valutazione d'impatto, la consultazione è proseguita con le attività seguenti:

- diverse *riunioni strutturate* che si sono svolte nel 2022 e nel 2023 con il personale istituzionale, le organizzazioni del settore, i rappresentanti degli Stati membri, i produttori privati, le organizzazioni settoriali e gli scienziati;
- diverse *riunioni del gruppo di lavoro* di Eurostat sulle statistiche della pesca e una riunione specifica del gruppo di direttori per le statistiche agricole e della pesca, che si sono svolte nel 2022 e nel 2023 e sono state fondamentali per selezionare l'opzione più adatta allo scopo tra i diversi approcci tecnici, nonché per perfezionare le procedure metodologiche. A tali riunioni hanno partecipato tra l'altro i rappresentanti

del Global Compact delle Nazioni Unite¹⁷ e della *European Algae Biomass Association*¹⁸.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha raccolto e utilizzato le varie forme di consulenza esterna evidenziate nella sezione "Consultazioni dei portatori di interessi" al fine di elaborare e sviluppare la legislazione relativa alle statistiche europee sulla pesca. Un ruolo cruciale è stato svolto dagli istituti nazionali di statistica, che hanno contribuito con le loro competenze partecipando attivamente a regolari gruppi di lavoro su tale dominio, task force e riunioni del gruppo di direttori per le statistiche agricole e della pesca. Tali riunioni hanno agevolato lo svolgimento di ampie discussioni e scambi di opinioni.

- **Valutazione d'impatto**

Nel 2021 è stata effettuata una valutazione d'impatto delle statistiche europee sulla pesca, che ha ricevuto un parere positivo dal comitato per il controllo normativo il 4 giugno 2021¹⁹. Tali documenti saranno pubblicati unitamente alla proposta legislativa e prima della pubblicazione saranno disponibili su richiesta.

Per conseguire gli obiettivi della proposta di regolamento, sono state prese in considerazione quattro opzioni:

1. lo scenario di riferimento, ossia il mantenimento delle statistiche europee sulla pesca nello stato attuale;
2. l'eliminazione delle statistiche europee sulla pesca;
3. l'elaborazione di un nuovo quadro giuridico semplificato per le statistiche europee sulla pesca;
4. l'elaborazione di una nuova base giuridica per l'acquacoltura e la compilazione delle statistiche sulla pesca disponibili a partire da fonti amministrative a livello dell'UE, ossia un'opzione ibrida tra le opzioni 2 e 3, in cui sarebbero abbandonate le statistiche relative agli sbarchi.

Alla luce della valutazione d'impatto, dei risultati delle attività di consultazione e delle discussioni con i portatori di interessi, l'opzione prescelta è stata l'opzione 3, ossia **un nuovo quadro giuridico semplificato per le statistiche europee sulla pesca**. L'opzione prescelta è stata sostenuta dai principali utenti dei dati: i servizi della Commissione europea, l'OCSE, la FAO, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, varie organizzazioni regionali di gestione della pesca, la grande maggioranza delle autorità statistiche nazionali responsabili delle statistiche sulla pesca nel sistema statistico europeo (SSE) e la maggioranza dei partecipanti alle consultazioni.

Tale opzione risponde meglio agli obiettivi del programma REFIT perché comporta la semplificazione e la razionalizzazione dei cinque atti giuridici che attualmente disciplinano le statistiche europee sulla pesca, integrandoli in un unico quadro giuridico coerente. L'opzione prescelta consente di allineare in modo flessibile gli obblighi statistici all'evoluzione delle esigenze degli utenti per quanto riguarda l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la

¹⁷ <https://unglobalcompact.org/>.

¹⁸ <https://www.eaba-association.org/en>.

¹⁹ Parere del comitato per il controllo normativo del 4 giugno 2021 (ARES(2021)3681988).

valutazione della PCP e delle relative politiche dell'UE. Sostituisce inoltre gli attuali approcci, parzialmente non coordinati e duplicati, con una strategia coerente a livello della Commissione e un'architettura rinnovata delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura. Questo è importante per garantire un'attuazione efficiente delle politiche e un uso efficiente delle risorse.

Inoltre l'opzione contribuirà a ridurre i costi e gli oneri in vari modi. In primo luogo eliminerà la duplicazione della raccolta di dati per le statistiche relative alle catture, in quanto tali dati potranno essere ricavati direttamente da fonti amministrative a livello dell'UE. Ciò diminuirà i costi amministrativi e di raccolta dei dati, nonché il tempo che i rispondenti, ossia i pescatori, dedicano a fornire le informazioni. In secondo luogo la proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura è allineata alle esigenze della FAO, dell'OCSE e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. In tal modo gli Stati membri avranno la possibilità di consentire a Eurostat di trasmettere, per loro conto e previo loro assenso, i dati a queste organizzazioni, riducendo in tal modo i molteplici obblighi di trasmissione. In terzo luogo, una volta semplificata la struttura dei dati relativi all'acquacoltura, gli utenti disporranno di un maggior numero di dati, grazie alla diminuzione di quelli riservati. In quarto luogo la semplificazione dei meccanismi di trasmissione dei dati alleggerirà l'onere per i fornitori e i produttori di dati.

Si prevede che l'opzione prescelta aumenterà la pertinenza delle statistiche europee sulla pesca, in quanto il nuovo quadro giuridico sarà aggiornato per tenere conto delle nuove esigenze degli utenti, quali:

- catture totali, compresi i rigetti e la pesca ricreativa, con informazioni sulle specie sensibili;
- sbarchi della flotta peschereccia dell'Unione a livello mondiale e di pescherecci di paesi terzi nei porti dell'UE;
- dimensione biologica e dimensione regionale dell'acquacoltura.

Si riscontra una crescente necessità di statistiche europee più dettagliate e tempestive per sostenere l'attuazione di varie iniziative della Commissione, tra cui i piani d'azione per la produzione biologica, l'acquacoltura sostenibile, un'economia blu sostenibile, lo sviluppo del settore delle alghe, la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e la protezione degli ecosistemi marini.

Le statistiche europee sulla pesca diventerebbero più efficaci, in quanto continuerebbero a offrire i **benefici** esistenti (ad esempio quello di fungere da sportello unico per statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura comparabili e di alta qualità con lunghe serie temporali accessibili a tutti), unitamente a un quadro giuridico più snello e semplificato in grado di integrare e soddisfare meglio le nuove esigenze degli utenti. La riduzione delle doppie trasmissioni di dati mediante l'allineamento delle definizioni e la riorganizzazione dei flussi di dati attenuerebbe inoltre le discrepanze tra le diverse fonti di dati e aumenterebbe pertanto l'affidabilità, l'accuratezza e la comparabilità internazionale delle statistiche europee sulla pesca.

I principali **costi** diretti per i portatori di interessi riguardano l'adeguamento dei sistemi statistici e tecnici dell'SSE. Si prevede che tali costi di adeguamento siano marginali. Grazie all'uso più efficiente dei dati e alla semplificazione dei flussi di dati, la nuova base giuridica per le statistiche europee sulla pesca dovrebbe generare risparmi di circa 1,2 milioni di EUR all'anno nel medio e lungo periodo (sulla base di un costo totale stimato della produzione di statistiche europee sulla pesca di circa 5,6 milioni di EUR all'anno per i 27 Stati membri e la

Commissione europea). Le autorità statistiche nazionali dovrebbero beneficiare di tali risparmi sui costi, in quanto una parte delle statistiche europee sulla pesca sarebbe compilata direttamente sulla base dei dati amministrativi a livello dell'UE per la PCP e i molteplici flussi di dati sarebbero semplificati in un unico flusso comprendente le esigenze a livello dell'UE e internazionale.

L'impatto di questa iniziativa sulle PMI e sulla competitività è marginale, dal momento che la maggior parte delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura sono piccole o medie imprese che devono già trasmettere i dati a fini amministrativi. Inoltre la maggior parte delle statistiche è prodotta a partire da questi set di dati esistenti. Le microimprese con meno di 10 dipendenti non possono essere escluse dall'obbligo di raccogliere dati relativi alle statistiche europee sulla pesca, dato che la maggior parte dei pescherecci dell'UE ha equipaggi con meno di 10 membri. Tuttavia gli impatti su tali microimprese sono trascurabili.

I regolamenti in materia di statistiche hanno un **impatto diretto** sulle risorse necessarie per soddisfare i requisiti legislativi delle statistiche europee sulla pesca, come la gestione e i tempi/gli input richiesti dai fornitori di dati, dai produttori di dati e da Eurostat. Tali requisiti sono relativamente limitati, in quanto riguardano principalmente un gruppo ristretto di fornitori di dati tenuti in ogni caso a presentare i dati amministrativi e un numero ridotto di organizzazioni responsabili della produzione di statistiche, come le autorità statistiche nazionali. Dal momento che i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, le attività derivanti dalla loro attuazione, quali la raccolta, il trattamento e la convalida delle statistiche da parte dei paesi e di Eurostat, generano impatti che comportano un costo in termini di risorse. Tuttavia i costi sono limitati, dato che l'SSE produce già statistiche sulla pesca ed è necessario apportare solo adeguamenti.

Le statistiche europee sulla pesca producono **impatti indiretti** e di vasta portata su settori quali la gestione delle politiche e la conservazione delle risorse marine, poiché agevolano l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio di politiche basate su dati concreti, fornendo dati di elevata qualità e comparabili tra i vari paesi. Tuttavia tali impatti sono difficili da anticipare e quantificare, in quanto è complesso prevedere in che modo i responsabili delle politiche e gli altri utenti si serviranno delle statistiche e quale importanza vi attribuiranno nel processo decisionale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

REFIT: Risparmio sui costi dell'opzione prescelta:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Osservazioni</i>
Dati sulle catture: riduzione degli oneri e dei costi eliminando le doppie trasmissioni di dati sulle catture.	Risparmi annui sui costi diretti legati ai dati sulle catture, stimati a circa 1,2 milioni di EUR rispetto allo scenario di riferimento.	Si prevede di produrre statistiche sulle catture a partire da fonti di dati amministrativi a livello dell'UE. Gli Stati membri non sarebbero più tenuti a trasmettere statistiche sulle catture. Risparmi diretti e indiretti sui costi dei produttori di dati (istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali). I risparmi sui costi si basano sui dati forniti dagli Stati membri e derivano principalmente dai costi diretti e indiretti

		del personale e dai costi delle indagini. Si stima che nel lungo termine la modifica non genererà alcun costo per la Commissione.
Riutilizzo delle statistiche europee sulla pesca da parte di organizzazioni internazionali.	Riduzione degli oneri a livello degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali grazie all'eliminazione di diverse attività di trasmissione e convalida.	I produttori di dati (istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali) e gli utenti dei dati (organizzazioni internazionali) beneficiano di flussi di dati semplificati: "una sola raccolta, tanti usi".
Miglioramento dell'efficacia: diminuzione dei dati riservati.	Gli utenti avrebbero accesso a una quantità maggiore di dati allo stesso costo di prima.	Semplificando la struttura dei dati, gli utenti avrebbero a disposizione una maggiore quantità di dati, allo stesso costo e con lo stesso onere per i fornitori e i produttori di dati.

Per i motivi di cui sopra, gli impatti economici, sociali e ambientali diretti della produzione di statistiche ufficiali sono limitati.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il costo totale stimato della produzione di statistiche europee sulla pesca ammonta a circa 5,6 milioni di EUR all'anno per gli Stati membri e la Commissione europea, di cui circa il 5 % è sostenuto dalla Commissione europea. Il risparmio annuo stimato sui costi de dati sulle catture equivale a 1,2 milioni di EUR, pari al 21 % dei costi totali.

Tali costi rappresentano lo 0,05 % del valore annuo della produzione della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, ossia una quota molto bassa. Ciò è dovuto all'ampio utilizzo dei dati amministrativi disponibili come fonte di dati per le statistiche sulle catture, sugli sbarchi e sulla flotta.

Gli Stati membri pagano i costi di produzione delle statistiche europee sulla pesca attingendo ai loro bilanci, in quanto gli istituti nazionali di statistica devono rispettare gli obblighi giuridici dell'UE relativi a tali statistiche, nonché adeguare regolarmente i loro sistemi ai regolamenti nuovi o aggiornati.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Dal momento che le statistiche europee sulla pesca sono disciplinate da regolamenti in materia di statistiche direttamente applicabili negli Stati membri dell'UE, non è necessario un sostegno specifico o un piano di attuazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non sono necessari documenti esplicativi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta legislativa istituisce un quadro integrato per le statistiche aggregate europee sulla pesca e sull'acquacoltura relative agli aspetti seguenti: i) l'estrazione di risorse biologiche marine attraverso le attività di pesca e la loro immissione sul mercato; ii) la struttura delle navi da cattura; e iii) la produzione e la struttura degli stabilimenti di acquacoltura. Pone l'accento sul riutilizzo dei dati amministrativi a livello dell'UE per compilare tali statistiche e per ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni dei flussi di dati, al fine di ridurre gli oneri e i costi per i fornitori e i produttori di dati nazionali.

In base alla definizione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione, l'articolo 1 suddivide i dati da raccogliere in due domini principali: pesca e acquacoltura. All'interno di questi domini delinea le tematiche e le tematiche dettagliate, che sono ulteriormente specificate nell'allegato. Gli articoli 2 e 3 definiscono i termini pertinenti (definizioni) e le unità di osservazione. L'articolo 4 stabilisce i requisiti in materia di dati e i criteri in base ai quali gli Stati membri possono essere esonerati dalla trasmissione dei dati relativi ad alcune variabili alla Commissione (Eurostat). Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di aggiungere, sopprimere o modificare tematiche e tematiche dettagliate e di specificare i set di dati richiesti e le relative componenti tecniche. Tale struttura presenta il vantaggio di fornire una base armonizzata con gli stessi aspetti comuni per tutte le tematiche, gestendo al contempo le differenze tra le tematiche nel diritto derivato.

L'articolo 5 prevede che la Commissione possa adottare atti delegati per raccogliere dati su base ad hoc ove sia ritenuto necessario per rispondere alle esigenze statistiche addizionali. L'articolo 6 illustra la copertura delle statistiche nell'ambito del regolamento.

Al fine di limitare gli oneri amministrativi, l'articolo 7 conferisce alla Commissione, salvo obiezioni di uno Stato membro, il potere di produrre statistiche nazionali ed europee sulle catture e sulla flotta riutilizzando i dati pertinenti provenienti dalle banche dati o dai registri istituiti dal diritto dell'UE, che sono gestiti dalla Commissione o istituiti a livello nazionale e ai quali la Commissione ha accesso. L'articolo 7 prevede inoltre la possibilità di elaborare statistiche europee sugli sbarchi e sull'acquacoltura utilizzando lo stesso approccio in futuro.

L'articolo 8 stabilisce le fonti di dati che gli Stati membri devono utilizzare, purché consentano la produzione di statistiche europee che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11 del presente regolamento. L'articolo 9 introduce la possibilità e le condizioni per la trasmissione, da parte della Commissione (Eurostat), in accordo con lo Stato membro interessato, dei dati aggregati di cui al presente regolamento a organizzazioni internazionali, intergovernative e regionali di gestione della pesca.

Gli articoli 10 e 11 indicano i periodi di riferimento e le relazioni sulla qualità per i quali la Commissione può adottare atti di esecuzione. L'articolo 12 istituisce un regime transitorio per la trasmissione dei dati sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e dei dati sulle catture di specie sensibili, come previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, fino a quando tali dati non saranno disponibili.

L'articolo 13 specifica le attività che potrebbero essere oggetto di un contributo finanziario dell'UE. Gli articoli da 14 a 18 stabiliscono i meccanismi per la concessione di deroghe e l'esercizio della delega, nonché la procedura di comitato, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e che abroga i regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di statistiche europee affidabili, complete e tempestive è essenziale per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di pesca e acquacoltura, in particolare nell'ambito della politica comune della pesca ("PCP")¹. Tali statistiche contribuiscono anche a valutare l'impatto della pesca e dell'acquacoltura sullo sviluppo delle imprese, sulla sicurezza alimentare, sulla qualità dell'acqua, sulle specie sensibili, sugli habitat, sui cambiamenti climatici e sulla sanità pubblica, così come a valutare il funzionamento del mercato e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
- (2) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero essere concepite in fornire appoggio a un processo decisionale basato su evidenze empiriche e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, come il Green Deal europeo².
- (3) Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura sono attualmente raccolte sulla base di cinque atti giuridici che non garantiscono la piena coerenza tra i settori statistici. È necessario un quadro giuridico comune per assicurare la coerenza, semplificare i processi statistici e consentire un approccio più olistico.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

- (4) Si riscontra una crescente necessità di statistiche europee più dettagliate e tempestive in termini di sostegno all'attuazione delle politiche e alla legislazione dell'UE³, come anche di varie iniziative della Commissione, tra cui i piani d'azione per la produzione biologica⁴, l'acquacoltura sostenibile^{5,6}, un'economia blu sostenibile⁷, lo sviluppo del settore delle alghe⁸, la transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁹ e la protezione degli ecosistemi marini¹⁰.
- (5) Le risoluzioni del Parlamento hanno inoltre sottolineato l'importanza delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura^{11,12}.
- (6) L'Unione, in quanto firmataria della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare¹³, si impegna a promuovere una pesca sostenibile ed esercita le sue competenze in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare e di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (7) Il Gruppo di lavoro per il coordinamento delle statistiche sulla pesca (CWP) della FAO¹⁴ stabilisce norme internazionali per le statistiche sulla pesca, compresi concetti e classificazioni, quali le zone di pesca a fini statistici e l'elenco delle specie del Sistema

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>); direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>); e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021 - 2030 (COM(2021) 236 final).

⁶ Relazione della Commissione al Parlamento europeo sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (COM(2023) 597 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE – Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile (COM(2021) 240 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore delle alghe forte e sostenibile nell'UE (COM(2022) 592 final).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La transizione energetica nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'UE (COM(2023) 100 final).

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente (COM(2023) 102 final).

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 verso un'economia blu sostenibile nell'UE: il ruolo dei settori della pesca e dell'acquacoltura (2021/2188(INI)).

¹² Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire (2021/2189(INI)).

¹³ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

¹⁴ Istituito nel 1959 ai sensi della risoluzione 23/59 della decima sessione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), <http://www.fao.org/3/x5573E/x5573e0c.htm#Resolution23>.

d'informazione sulle scienze acquatiche e la pesca (ASFIS). Se del caso, le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbero seguire tali norme.

- (8) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ istituisce un quadro comune per le statistiche europee, ponendo l'accento sui criteri di qualità e riducendo al minimo l'onere amministrativo e l'onere per i rispondenti.
- (9) La coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità dei dati, come anche lo sviluppo di formati di trasmissione uniformi, sono essenziali per l'efficienza della raccolta dei dati e la qualità delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe allineare le richieste di dati, le definizioni, le metodologie e i formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE, al fine di migliorare la coerenza, la comparabilità e l'interoperabilità e ridurre l'onere amministrativo.
- (11) Le statistiche europee sull'acquacoltura dovrebbero basarsi su una definizione chiara di "stabilimenti di acquacoltura" che: i) le distingua ulteriormente dalle statistiche previste dalla normativa dell'Unione in materia di sanità animale¹⁶; e ii) tenga conto delle caratteristiche uniche dell'acquacoltura (compresa la produzione di piante, alghe e cianobatteri) e della coesistenza delle diverse linee di produzione.
- (12) Le statistiche sulla produzione acquicola biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione dell'UE per la produzione biologica. Per garantire la coerenza e la comparabilità, i dati amministrativi di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile.
- (13) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ dovrebbe essere applicato ai dati sulle unità territoriali terrestri.
- (14) Per soddisfare le nuove richieste di informazioni, è possibile raccogliere dati ad hoc sulla pesca e sull'acquacoltura. Tale richiesta di dati supplementari dovrebbe essere debitamente motivata e non dovrebbe imporre un onere sproporzionato ai rispondenti e alle autorità nazionali.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj>).

¹⁶ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).

- (15) La struttura dei dati utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere comparabile a quella indicata nel quadro per la raccolta dei dati di cui al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.
- (16) I metodi di raccolta dei dati dovrebbero ridurre al minimo i costi e l'onere amministrativo per i rispondenti, comprese le piccole e medie imprese e gli Stati membri.
- (17) Per evitare che gli Stati membri effettuino molteplici trasmissioni, la Commissione (Eurostat) dovrebbe produrre statistiche sulle catture e sulla flotta peschereccia dell'Unione, per quanto possibile, sulla base dei dati amministrativi a livello dell'UE raccolti a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio²⁰ e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione²¹.
- (18) Per rendere più efficiente la produzione di statistiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fare ricorso a varie fonti di dati, tra cui fonti amministrative e indagini, e metodi come l'imputazione, la stima e la modellizzazione. Dovrebbero essere promosso anche il ricorso a soluzioni digitali, strumenti di monitoraggio²² e sensori remoti pur garantendo al contempo la qualità, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche.
- (19) È opportuno che le misure adottate a norma del presente regolamento garantiscano che i dati riservati siano utilizzati conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.
- (20) La Commissione (Eurostat) può trasmettere dati aggregati a organizzazioni internazionali esclusivamente a fini statistici o scientifici, al fine di ridurre l'onere di trasmissione.
- (21) Le statistiche e le relazioni sulla qualità elaborate a norma del presente regolamento dovrebbero essere diffuse dalla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.
- (22) Il comitato del sistema statistico europeo ("comitato dell'SSE") ha approvato la struttura unica integrata di metadati (*Single Integrated Metadata Structure – SIMS*)²³ quale norma del sistema statistico europeo (SSE) per le relazioni sulla qualità e contributo a norme uniformi e a metodi armonizzati.

¹⁹ Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione) (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj>).

²⁰ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

²¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (C/2017/0504, GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/218/oj).

²² Come il programma dell'Unione Copernicus di osservazione della Terra, <https://www.copernicus.eu/en>.

²³ SIMS come indicato nel sito <https://ec.europa.eu/eurostat/web/metadata/reference-metadata-reporting-standards?etras=it>.

- (23) La raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione²⁴ invita gli Stati membri ad applicare i concetti statistici elencati nella struttura unica integrata di metadati (SIMS) per la compilazione dei metadati referenziali e delle relazioni sulla qualità e ad attuare la raccomandazione nella misura in cui è pertinente per le statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura.
- (24) La valutazione delle statistiche europee sulla pesca da parte della Commissione (a partire dal 2019)²⁵ ha raccomandato di rivedere il quadro giuridico esistente per rispondere alle esigenze attuali e future di dati statistici.
- (25) La valutazione d'impatto della Commissione delle statistiche europee sulla pesca (a partire dal 2021) ha raccomandato che il nuovo quadro giuridico dia priorità all'efficacia e alla pertinenza delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura.
- (26) Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro comune per le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, è necessario un approccio coordinato e armonizzato. Per motivi di coerenza e comparabilità, l'obiettivo può essere conseguito meglio a livello di Unione e questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TFUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
- (27) Per rispondere alle esigenze emergenti in materia di dati nel settore della pesca e dell'acquacoltura e all'evoluzione delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento e alla definizione dei requisiti in materia di dati per le raccolte di dati ad hoc. Nell'adottare atti delegati, la Commissione dovrebbe tenere conto dei costi e degli oneri amministrativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁶. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (28) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per la precisazione degli aspetti seguenti in riferimento sia ai dati regolari sia ai dati ad hoc: i) gli elementi tecnici dei set di dati da trasmettere e i relativi formati tecnici; ii) l'elenco delle variabili; iii) le descrizioni delle variabili; iv) le unità di misura; v) le variabili relative alle specie sensibili; vi) le variabili relative alla produzione biologica; vii) le variabili a

²⁴ Raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione, del 17 febbraio 2023, relativa ai metadati referenziali e alle relazioni sulla qualità per il Sistema statistico europeo, che sostituisce la raccomandazione 2009/498/CE relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo (GU L 53 del 21.2.2023, pag. 104, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2023/397/oj>).

²⁵ *Commission Staff Working Document Evaluation of the European Fishery Statistics* (SWD(2019) 425 final).

²⁶ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

livello regionale; viii) le soglie per l'individuazione delle variabili che sono motivo di esenzione; ix) le unità di osservazione; x) i requisiti di precisione; xi) le regole metodologiche; e xii) i termini per la trasmissione dei dati. Inoltre, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per la precisazione delle modalità pratiche per la stesura delle relazioni sulla qualità e del loro contenuto e per la concessione di deroghe agli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. Nell'esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per i rispondenti e gli Stati membri.

- (29) In casi debitamente giustificati, la Commissione dovrebbe poter concedere deroghe agli Stati membri per un periodo di tempo limitato qualora siano necessari adeguamenti significativi dei rispettivi sistemi statistici nazionali per attuare il presente regolamento e in particolare per adeguare i sistemi di raccolta dei dati ai nuovi requisiti, compreso l'uso di fonti amministrative.
- (30) Per sostenere l'attuazione del presente regolamento sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione finanziamenti. È pertanto opportuno prevedere un contributo finanziario dell'Unione sotto forma di sovvenzioni.
- (31) Il coordinamento all'interno dell'SSE dovrebbe essere rafforzato per garantire la coerenza e la comparabilità delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura.
- (32) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle stabilite dai regolamenti (CE) n. 1921/2006²⁸, (CE) n. 762/2008²⁹, (CE) n. 216/2009³⁰, (CE) n. 217/2009³¹ e (CE) n. 218/2009³² del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno abrogare i suddetti regolamenti.
- (33) Il comitato dell'SSE è stato consultato,

²⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

²⁸ Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1921/oj>).

²⁹ Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/762/oj>).

³⁰ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj>).

³¹ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj>).

³² Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj>).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro integrato per le statistiche europee relative all'estrazione delle risorse biologiche marine attraverso le attività di pesca e alla loro immissione sul mercato, nonché alla flotta da cattura, alla produzione acquicola e agli stabilimenti di acquacoltura dell'Unione.
2. Le statistiche relative alla pesca e all'acquacoltura riguardano i domini e le tematiche seguenti:
 - (1) statistiche sulla pesca:
 - (a) catture;
 - (b) sbarchi;
 - (c) flotta da cattura;
 - (2) statistiche sull'acquacoltura:
 - (a) produzione acquicola, esclusi incubatoi e vivai;
 - (b) flussi nel settore dell'acquacoltura;
 - (c) stabilimenti di acquacoltura.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "acque unionali", "risorse biologiche marine", "peschereccio", "peschereccio unionale", "rigetti", "acquacoltura", "attività di pesca", "prodotti della pesca" e "prodotti dell'acquacoltura": hanno il significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1), 2), 4), 5), 10), 25), 28), 29) e 34), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³³;
- (2) "flotta peschereccia dell'Unione": ha il significato che gli è attribuito dalla corrispondente definizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;
- (3) "specie sensibile": ha il significato che gli è attribuito dalla corrispondente definizione di cui all'articolo 6, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1241³⁴;

³³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

³⁴ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del

- (4) "catture" e "sbarchi": hanno il significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2, punti 15) e 16), del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione³⁵;
- (5) "licenza di pesca", "pesca ricreativa" e "nave da cattura": hanno il significato attribuito loro dalle corrispondenti definizioni di cui all'articolo 4, punti 9), 28) e 33), del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (6) "produzione biologica": ha il significato che gli è attribuito dalla corrispondente definizione di cui all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/848³⁶;
- (7) "immissione sul mercato": ha il significato che gli è attribuito dalla corrispondente definizione di cui all'articolo 5, lettera f), del regolamento (UE) n. 1379/2013³⁷;
- (8) "specie": *taxa* di organismi identificati utilizzando il codice alfabetico internazionale alfa-3³⁸ stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (elenco ASFIS - Sistema d'informazione sulle scienze acquatiche e la pesca - delle specie ai fini delle statistiche della pesca) o, qualora non sia disponibile, il codice alfa-3 per gli aggregati di *taxa*;
- (9) "zone di pesca FAO": le zone geografiche di pesca identificate utilizzando il codice numerico internazionale stabilito dalla FAO³⁹ a fini statistici;
- (10) "pesca commerciale": lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine effettuato da una nave da cattura in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o da una persona fisica o giuridica titolare di una licenza o registrata in un sistema alternativo per la pesca senza peschereccio;
- (11) "catture commerciali": le catture ottenute dalla pesca commerciale, esclusi i rigetti;
- (12) "catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa": le catture di specie effettuate alle condizioni previste dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nel territorio dell'Unione e nelle acque dell'Unione;
- (13) "prima vendita di risorse biologiche marine sbarcate": la transazione finanziaria iniziale in cui i prodotti della pesca sbarcati sono immessi sul mercato per la prima volta;

Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

³⁵ Regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1639/oj>).

³⁶ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>).

³⁷ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj>).

³⁸ Elenco delle specie del Sistema d'informazione sulle scienze acquatiche e la pesca utilizzato a fini statistici (<https://www.fao.org/fishery/en/collection/asfis/en>).

³⁹ CWP Handbook of fishery statistical standards. Section H: Fishing areas for statistical purposes: <https://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/general-concepts/main-water-areas/en/>.

- (14) "stabilimento di acquacoltura": qualsiasi locale delimitato o identificato amministrativamente, in cui è praticata l'acquacoltura, ad eccezione della produzione di specie ornamentali e per acquari. Lo stesso stabilimento di acquacoltura può disporre di più linee di produzione;
- (15) "acquacoltura basata su catture": la pratica di prelevare dall'ambiente naturale materiale "da semina", dai primi stadi di vita ad adulti, e il successivo allevamento fino al raggiungimento della taglia commerciale utilizzando tecniche di acquacoltura;
- (16) "prima vendita" in acquacoltura: la transazione finanziaria iniziale in cui i prodotti dell'acquacoltura sono immessi sul mercato per la prima volta;
- (17) "incubatoi e vivai": le strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di organismi acquatici. A fini statistici, gli incubatoi sono limitati alla produzione di uova fecondate. Le prime fasi di vita degli animali acquatici avvengono in vivaio;
- (18) "produzione acquicola": il prodotto dell'acquacoltura, incluso il prodotto degli incubatoi e dei vivai proposto per la vendita;
- (19) "immissione nell'ambiente naturale": il rilascio deliberato di organismi acquatici, a fini diversi da quelli dell'acquacoltura, per il ripopolamento di fiumi, laghi e altri corpi idrici;
- (20) "unità di osservazione": un'entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;
- (21) "dominio": uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;
- (22) "tematica": il contenuto delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate;
- (23) "tematica dettagliata": il contenuto dettagliato delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;
- (24) "set di dati": una o più variabili aggregate organizzate in forma strutturata;
- (25) "variabile": una caratteristica di una unità di osservazione che può assumere più di una serie di valori;
- (26) "dati ad hoc": i dati di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati;
- (27) "dati amministrativi": i dati generati da una fonte non statistica e solitamente detenuti da enti pubblici o privati il cui scopo principale non è la fornitura di statistiche;
- (28) "metadati": informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato.

Articolo 3

Unità di osservazione

Ai fini del presente regolamento, sono raccolti dati per le unità di osservazione seguenti:

- (a) flotta peschereccia dell'Unione;
- (b) altre flotte pescherecce non appartenenti all'Unione che sbarcano prodotti della pesca nell'Unione;

- (c) persone fisiche o giuridiche titolari di una licenza o registrate in un sistema alternativo per la pesca senza peschereccio;
- (d) proprietari di navi, grossisti, acquirenti registrati, centri d'asta registrati e organizzazioni di produttori autorizzati dagli Stati membri;
- (e) persone fisiche che praticano la pesca ricreativa nell'Unione;
- (f) stabilimenti di acquacoltura dell'Unione.

Articolo 4

Requisiti in materia di dati

1. Le tematiche dettagliate, le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e le dimensioni relative alle specie sensibili, alla produzione biologica e alla disaggregazione regionale delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura di cui all'articolo 1 sono definiti nell'allegato.
2. I dati regionali relativi ai mari sono trasmessi a livello delle regioni statistiche di pesca più dettagliate utilizzate nelle zone di pesca FAO. I dati regionali relativi alle acque interne sono trasmessi a livello NUTS 2, come definito nel regolamento (CE) n. 1059/2003.
3. Al fine di limitare gli oneri amministrativi e finanziari, uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati relativi a una determinata variabile se:
 - (a) la variabile ha una prevalenza bassa o nulla in tale Stato membro; o
 - (b) la variabile rappresenta una piccola percentuale della produzione acquicola a livello nazionale o regionale (zona FAO o livello NUTS 2).
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare l'allegato, aggiungendo, sopprimendo o modificando tematiche dettagliate, comprese le loro descrizioni, e modificando le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e le dimensioni applicabili delle tematiche dettagliate di cui all'allegato.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per precisare i seguenti aspetti di carattere tecnico e, se del caso, relativi ai singoli set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat):
 - (a) l'elenco delle variabili;
 - (b) le descrizioni delle variabili;
 - (c) le unità di misura;
 - (d) le variabili relative alle specie sensibili;
 - (e) le variabili relative alla produzione biologica;
 - (f) le variabili a livello regionale;
 - (g) le soglie per l'individuazione delle variabili che sono motivo di esenzione;
 - (h) i requisiti di precisione;
 - (i) le regole metodologiche;
 - (j) i termini per la trasmissione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.

6. Gli Stati membri trasmettono i dati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

Articolo 5

Raccolta di dati ad hoc

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15, al fine di integrare il presente regolamento specificando i dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la raccolta di informazioni supplementari per far fronte a esigenze statistiche addizionali. Tali atti delegati specificano:
 - (a) le tematiche e le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all'articolo 1, da includere nella raccolta di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;
 - (b) i periodi di riferimento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento [*due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. Tra i termini per la trasmissione di raccolte consecutive di dati ad hoc intercorre un intervallo di almeno due anni.
3. Ai fini delle raccolte di dati ad hoc di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da trasmettere, se del caso:
 - (a) l'elenco delle variabili;
 - (b) le descrizioni delle variabili;
 - (c) le unità di misura;
 - (d) le variabili relative alle specie sensibili;
 - (e) le variabili relative alla produzione biologica;
 - (f) le variabili a livello regionale;
 - (g) le soglie per l'individuazione delle variabili che sono motivo di esenzione;
 - (h) i requisiti di precisione;
 - (i) le regole metodologiche;
 - (j) i termini per la trasmissione dei dati;
 - (k) le unità di osservazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.

Articolo 6

Copertura

1. Le statistiche sono rappresentative della popolazione statistica che esse descrivono.
2. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e l'onere per i rispondenti statistici, i dati sulla pesca e sull'acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, riguardano in ciascuno Stato membro almeno:
 - il 95 % del peso delle catture commerciali;
 - il 90 % della flotta da cattura dell'Unione, per quanto riguarda il peso dei rigetti;
 - il 90 % delle persone fisiche che praticano la pesca ricreativa;
 - il 95 % del peso degli sbarchi;
 - il 95 % della flotta da cattura dell'Unione;
 - il 95 % della produzione acquicola.

Articolo 7

Produzione delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura

1. Per la produzione di statistiche europee sulle catture e sulla flotta da cattura dell'Unione, la Commissione (Eurostat) riutilizza i dati pertinenti provenienti dalle banche dati o dai registri istituiti dal diritto dell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che sono gestiti dalla Commissione o istituiti a livello nazionale e ai quali la Commissione ha accesso. Prima di diffondere tali statistiche, la Commissione (Eurostat) consulta le autorità statistiche nazionali competenti per garantire il rispetto delle prescrizioni di riservatezza statistica. Se si oppone al riutilizzo dei propri dati nazionali da parte della Commissione (Eurostat), lo Stato membro trasmette a quest'ultima i dati sulle catture e sulla flotta da cattura sotto forma di set aggregati di dati. Tale opposizione è debitamente motivata e notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione (Eurostat) al più tardi 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.
2. Per la produzione di statistiche europee sugli sbarchi e sull'acquacoltura, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sugli sbarchi e sull'acquacoltura sotto forma di set aggregati di dati.
3. Qualora diventino disponibili dati pertinenti sugli sbarchi o sull'acquacoltura provenienti da altre banche dati o registri istituiti dal diritto dell'Unione, la Commissione (Eurostat) riutilizza tali dati per produrre statistiche seguendo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, a condizione che detti dati soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.

Articolo 8

Fonti di dati e metodi

1. Gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti di dati e uno o più dei metodi seguenti, a condizione che consentano la produzione di statistiche che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11:
 - (a) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2;

- (b) le fonti di dati amministrativi basate sul diritto nazionale;
 - (c) le indagini statistiche;
 - (d) le fonti e i metodi innovativi, come gli strumenti digitali e i sensori remoti.
2. Relativamente al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare i dati provenienti dalle seguenti fonti:
- (a) le banche dati elettroniche istituite a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
 - (b) le banche dati informatiche istituite a norma del regolamento (UE) 2017/1004;
 - (c) il registro della flotta peschereccia dell'Unione istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione;
 - (d) i registri istituiti a norma del regolamento (UE) 2018/848;
 - (e) qualsiasi altra fonte di dati amministrativi pertinenti prevista dal diritto dell'Unione.

Articolo 9

Condivisione dei dati con organizzazioni internazionali

La Commissione (Eurostat) può trasmettere i dati aggregati di cui al presente regolamento a organizzazioni internazionali, intergovernative e regionali di gestione della pesca, previa conclusione di un accordo tra la Commissione (Eurostat) e l'organizzazione interessata per garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici o scientifici. Tale accordo attua inoltre misure appropriate volte a: i) proteggere i dati, in particolare garantire la protezione fisica e logica dei dati riservati; e ii) monitorare e prevenire il rischio di divulgazione illecita o di qualsiasi utilizzo che vada al di là degli obiettivi per i quali i dati sono stati trasmessi. La trasmissione dei dati riservati in tale contesto avviene in accordo con lo Stato membro interessato.

Articolo 10

Periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento inizia nell'anno civile [*inserire l'anno che ha inizio il 1° gennaio una volta che siano trascorsi 18 mesi dall'adozione*].

Articolo 11

Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità

1. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità stabiliti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi alla Commissione.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati che le sono trasmessi o che ottiene da fonti amministrative a livello dell'Unione.
4. Ai fini del paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il [*da compilare opportunamente*], e

successivamente ogni tre anni, una relazione sulla qualità in cui sono descritti i processi statistici per i dati trasmessi durante il periodo, tra cui in particolare:

- (a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state rispettate le specifiche tecniche stabilite dal presente regolamento;
 - (b) le informazioni sulla qualità dei dati ottenuti dalle fonti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e utilizzati per produrre statistiche a norma del presente regolamento;
 - (c) le informazioni sulla conformità ai requisiti di copertura di cui all'articolo 6.
5. La Commissione (Eurostat) pubblica ogni tre anni una relazione sulla qualità delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura elaborate applicando le procedure di cui all'articolo 7.
 6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
 7. Ove necessario, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'attuazione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.
 8. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono tutte le informazioni supplementari necessarie per valutare la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

Articolo 12

Regime transitorio per i dati sulle catture di specie sensibili e sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa

In deroga all'articolo 7, gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di trasmettere i dati relativi alle catture di specie sensibili e alle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa fino a quando tali dati non saranno disponibili conformemente agli articoli 14 e 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Articolo 13

Contributo dell'Unione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, può essere fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per coprire i costi delle seguenti attività:
 - (a) le raccolte di dati ad hoc di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - (b) l'uso di metodi e approcci innovativi, quali strumenti digitali e sensori remoti, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
2. Il contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non può superare il 90 % dei costi ammissibili.

3. L'importo del contributo finanziario dell'Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle norme del pertinente programma di finanziamento, fatta salva la disponibilità di finanziamenti.

Articolo 14

Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti di esecuzione e delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di due anni. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.

L'impatto di tali deroghe sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L'onere per i rispondenti è preso in considerazione all'atto della concessione della deroga.

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 15

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
4. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca di una delega di potere pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
6. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro

notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Abrogazioni

1. I regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio [*dell'anno successivo una volta che siano trascorsi 18 mesi dall'adozione*] fatti salvi gli obblighi previsti in tali atti giuridici riguardanti la trasmissione di dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, per i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio [*dell'anno successivo una volta che siano trascorsi 18 mesi dall'adozione*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	5
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	5
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	7
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni	7
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	7
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	7
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	7
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	7
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità	7
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	8

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	8
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	10
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	10
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	10
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	17
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	19
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	19
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	19
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	20
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	21
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	22
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	22
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	23
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	24
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	24
4.2.	Dati.....	25
4.3.	Soluzioni digitali.....	29
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	30
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	33

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura e che abroga i regolamenti (CE) n. 1921/2006, (CE) n. 762/2008, (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

1.2. Settore/settori interessati

Produzione delle statistiche europee e politica comune della pesca

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

La legislazione relativa alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura mira a fornire statistiche europee di alta qualità, comparabili e tempestive sulla pesca (catture, sbarchi e flotta) e sull'acquacoltura ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione della PCP e delle relative politiche dell'UE, riducendo al contempo gli oneri amministrativi e i costi per gli Stati membri.

La proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura comprenderà un regolamento quadro principale e atti di esecuzione. In quanto regolamento, l'atto principale è direttamente applicabile negli Stati membri dell'UE, mentre i due atti di esecuzione specificano principalmente gli elenchi e le descrizioni delle variabili e i requisiti metodologici.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1

Imporre agli Stati membri l'obbligo giuridico di produrre statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura che riguardino l'intera UE.

Obiettivo specifico 2

Definire un quadro per statistiche comparabili e di elevata qualità in questo settore.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Per gli utenti dei dati, come la Commissione europea e altre istituzioni dell'UE, la proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura dovrebbe fornire statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura di elevata qualità, comparabili e tempestive per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PCP e delle relative politiche dell'UE.

Per i produttori nazionali di dati, tale proposta dovrebbe ridurre gli oneri e i costi amministrativi.

Per i settori della pesca e dell'acquacoltura, dovrebbe garantire dati per il monitoraggio del mercato senza imporre oneri supplementari.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Completezza delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura.

Diffusione delle statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura nelle banche dati accessibili al pubblico di Eurostat.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Sin dall'istituzione della Comunità economica europea negli anni '50, Eurostat fornisce statistiche europee sulla pesca relative alle catture, agli sbarchi, alla flotta peschereccia dell'Unione e all'acquacoltura, che sono necessarie per le attività dell'UE. Tali statistiche sono attualmente disciplinate da cinque atti giuridici risalenti agli anni '90 e oggetto di rifusione negli anni 2000. I regolamenti stabiliscono tra l'altro le variabili statistiche, le zone di pesca interessate, i periodi di riferimento, i termini per la trasmissione e i criteri di qualità statistica.

La produzione di statistiche ufficiali europee pertinenti, comparabili e tempestive è necessaria per elaborare, attuare, monitorare e valutare le politiche e la legislazione dell'Unione europea in materia di pesca. Tali statistiche sono necessarie in particolare per: i) la conservazione delle risorse biologiche marine; ii) la PCP, compresa l'acquacoltura; e iii) le politiche e la legislazione dell'UE riguardanti ad esempio l'ambiente, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, le regioni, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tali statistiche sono utili anche per monitorare l'impatto della pesca sulle specie e sugli habitat sensibili e quello dell'acquacoltura sulla qualità dell'acqua.

Tuttavia, negli ultimi anni, le modifiche e le riforme della PCP, le nuove iniziative dell'UE e la crescente disponibilità di fonti di dati amministrative e di altro tipo per la compilazione delle statistiche sulla pesca hanno reso l'attuale quadro giuridico meno pertinente ed efficace nel soddisfare le esigenze in materia di dati. Inoltre l'attuale base giuridica è piuttosto rigida e la sua complessità fa sì che una grande quantità di dati sull'acquacoltura sia contrassegnata come riservata e di conseguenza non sia disponibile al pubblico. Esistono inoltre sovrapposizioni tra i flussi di dati sulla pesca provenienti dagli Stati membri dell'UE e destinati a diversi servizi della Commissione europea e a varie organizzazioni internazionali. Per superare queste sfide è necessario un nuovo atto giuridico.

Pertanto la presente proposta di un nuovo regolamento in materia di statistiche si prefigge di migliorare la pertinenza delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura rispondendo in modo più efficace alle esigenze degli utenti, aumentando al contempo la flessibilità. Inoltre amplia la copertura, riduce il volume dei dati riservati e affronta i problemi relativi alla qualità dei dati di origine. Ciò si

¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

traduce in un minor numero di lacune nei dati, sovrapposizioni e discrepanze all'interno dei sistemi globali e dell'UE di statistiche sulla pesca.

Si prevede che la Commissione adotterà una proposta relativa al nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura entro il 2025. Si prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno il regolamento nel 2027, e che le disposizioni di attuazione seguiranno nel 2028.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

In quanto settore di competenza esclusiva dell'UE, la PCP è intrinsecamente soggetta all'azione dell'UE.

La politica comune della pesca deve basarsi per sua natura su statistiche ufficiali europee sulla pesca e sull'acquacoltura comparabili, tempestive e di alta qualità, che possono essere garantite solo mediante un'azione a livello dell'UE. Tale obiettivo non può essere conseguito con una azione individuale degli Stati membri, ma solo ricorrendo a un approccio comune e coordinato. La legislazione relativa alle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura stabilisce un quadro a livello dell'UE per la raccolta di dati e la fornitura di statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura utilizzando concetti e definizioni armonizzati in tutti gli Stati membri. Impone norme e metodologie comuni che non solo producono risultati comparabili per le esigenze della gestione e dell'analisi della PCP e di altre politiche dell'UE, ma migliorano anche l'efficienza, la tempestività e l'affidabilità.

Le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura generano un valore aggiunto significativo integrando una catena completa di attività che: i) allineano le esigenze degli utenti, le definizioni e i requisiti; ii) coordinano la compilazione e la trasmissione dei dati; iii) stabiliscono criteri di qualità condivisi e un quadro di convalida; e iv) monitorano il rispetto del quadro giuridico. Questo processo integrato garantisce che le statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura siano prontamente disponibili per un'ampia comunità di utenti.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La valutazione delle statistiche sulla pesca del 2019 ha evidenziato i punti seguenti:

1. l'attuale legislazione relativa alle statistiche sulla pesca non soddisfa adeguatamente le esigenze nuove ed emergenti in materia di dati;
2. l'attuale base giuridica non è abbastanza flessibile e non risponde con sufficiente rapidità alle esigenze emergenti;
3. gli attuali obblighi legislativi per l'acquacoltura sono troppo dettagliati e comportano una notevole quantità di valori riservati;
4. le statistiche potrebbero essere prodotte in modo più efficiente utilizzando fonti di dati amministrativi europei;
5. esistono diversi flussi di dati che si sovrappongono.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Non applicabile in quanto sarà attuato con risorse già esistenti.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non applicabile in quanto la prima raccolta di dati è prevista dopo la fine dell'attuale QFP.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2027 al 2030
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti²

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

² Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Disposizioni standard della Commissione in materia di monitoraggio e di relazioni.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Sistema standard di gestione delle sovvenzioni di Eurostat.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Sistema standard di gestione dei rischi di Eurostat.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non applicabile.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione non finanzia la produzione periodica di statistiche. Nel caso di raccolte di dati ad hoc la Commissione pubblicherà inviti a presentare proposte per sovvenzioni.

Oltre a ricorrere a tutti i meccanismi normativi di controllo, Eurostat applicherà una strategia antifrode in linea con le azioni generali antifrode della Commissione. Ciò garantirà che l'approccio alla gestione dei rischi di frode sia orientato a individuare i settori a rischio di frode e a fornire risposte adeguate. Ove necessario saranno istituiti specifici strumenti informatici dedicati all'analisi dei casi di frode.

Eurostat ha elaborato una strategia di controllo che accompagna l'esecuzione delle spese. I provvedimenti e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili al regolamento proposto. La riduzione della complessità, l'applicazione di procedure di monitoraggio efficaci sotto il profilo dei costi, come anche lo svolgimento di controlli *ex ante* ed *ex post* basati sui rischi, ridurranno la probabilità di frodi e contribuiranno alla loro prevenzione. Nella strategia di ispezione rientrano misure specifiche di sensibilizzazione e di formazione in merito alla prevenzione di frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

L'incidenza finanziaria della proposta non sarà nota al momento dell'adozione del regolamento. Il contributo dell'UE non si applica alla raccolta periodica di dati statistici, bensì solo alle raccolte di dati ad hoc, come specificato all'articolo 5 del progetto di regolamento. I primi dati ad hoc possono essere raccolti non prima di due anni dopo il primo anno di riferimento se è individuata una esigenza imprevista e debitamente giustificata in materia di dati. Per questo motivo non è possibile determinare l'incidenza finanziaria.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ³	di paesi EFTA ⁴	di paesi candidati e potenziali candidati ⁵	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
--	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁶							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁶ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi						
Linea di bilancio	Impegni	(1a)				0,000
	Pagamenti	(2a)				0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)				0,000
	Pagamenti	(2b)				0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁷						
Linea di bilancio		(3)				0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
-------------	------	------	------	------	------------

⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

rubriche operative)	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative" ⁹				
DG: ESTAT		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,564	0,564
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,056	0,056
TOTALE DG ESTAT	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,620	0,620

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,620	0,620
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

⁹ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

Mio EUR (al terzo decimale)

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7		Impegni	0,000	0,000	0,000	0,620	0,620
del quadro finanziario pluriennale		Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,620	0,620
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...>		Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale		Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanzamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁰							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative" ¹¹
---	----------	--------------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Stanziamenti				

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Stanziamenti				

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹¹ The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarli per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹²	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹³ ...																			
-																			
-																			
-																			
Totale parziale obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
-																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

¹² I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹³ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,564	0,564
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,056	0,056
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,620	0,620
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,620	0,620

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)¹⁴

STANZIAMENTI VOTATI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

¹⁴ Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	3		n.d.	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. *Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali*

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their

associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc.). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁵			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Non applicabile

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

¹⁵ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Non applicabile

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetto interessato dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categoria
Articolo 4	Requisiti in materia di dati	Stati membri, Commissione europea	Raccolta dei dati; trasmissione dei dati	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 5	Raccolta di dati ad hoc	Stati membri, Commissione europea	Raccolta dei dati; trasmissione dei dati	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 6	Copertura	Stati membri, Commissione europea	Raccolta dei dati; verifica della qualità dei dati	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 7	Produzione delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura	Stati membri, Commissione europea	Riutilizzo dei dati; trattamento dei dati; trasmissione dei dati	Dati; soluzioni digitali; servizi pubblici digitali
Articolo 8	Fonti di dati e metodi	Stati membri	Riutilizzo dei dati; trattamento dei dati; trasmissione dei dati	Dati; soluzioni digitali; servizi pubblici

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetto interessato dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categoria
				digitali
Articolo 9	Condivisione dei dati con organizzazioni internazionali	Stati membri, Commissione europea, organizzazioni internazionali, intergovernative e regionali di gestione della pesca	Riutilizzo dei dati; trasmissione dei dati	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 11	Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità	Stati membri, Commissione europea	Verifica della qualità dei dati	Dati; servizi pubblici digitali
Articolo 12	Regime transitorio per i dati sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e i dati sulle catture di specie sensibili	Stati membri, Commissione europea	Trasmissione dei dati	Dati; servizi pubblici digitali

4.2. Dati

Tipo di dati	Riferimenti alla prescrizione	Norma e/o specifica (se del caso)
Statistiche sulla pesca (catture, sbarchi e flotta da cattura)	Articolo 4; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 11; articolo 12	I dati devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato.
Statistiche sull'acquacoltura (produzione acquicola esclusi incubatoi e vivai, flussi nell'acquacoltura e negli stabilimenti di acquacoltura)	Articolo 4; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 11; articolo 12	I dati devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato.

Metadati	Articolo 4; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 11; articolo 12	I metadati devono essere conformi a quanto stabilito nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
----------	--	---

Allineamento con la strategia europea per i dati

L'allineamento con la strategia europea per i dati e le altre politiche dell'UE relative ai dati è descritto accuratamente nei considerando da 1 a 33.

Allineamento con il principio "una tantum"

Il regolamento suggerisce di riutilizzare i dati esistenti provenienti da varie fonti, quali banche dati amministrative, registri e indagini.

L'articolo 7 del regolamento stabilisce che la Commissione (Eurostat) deve riutilizzare i dati pertinenti provenienti dalle banche dati o dai registri istituiti dal diritto dell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che sono gestiti dalla Commissione o istituiti a livello nazionale e ai quali la Commissione ha accesso. Ciò significa che la Commissione raccoglierà i dati da queste fonti una sola volta e li riutilizzerà per vari scopi, come la produzione di statistiche europee sulle catture e sulla flotta da cattura.

Il regolamento propone inoltre di riutilizzare i dati provenienti da altre fonti, quali le banche dati elettroniche istituite a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, le banche dati informatiche istituite a norma del regolamento (UE) 2017/1004, i registri delle flotte pescherecce istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione e i registri istituiti a norma del regolamento (UE) 2018/848. L'articolo 8 del regolamento stabilisce che gli Stati membri devono utilizzare una o più di tali fonti di dati e metodi, a condizione che consentano la produzione di statistiche che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 11.

Il regolamento propone di istituire un quadro integrato per le statistiche europee relative all'estrazione delle risorse biologiche marine attraverso le attività di pesca e alla loro immissione sul mercato, nonché alla flotta da cattura, alla produzione acquicola e agli stabilimenti di acquacoltura dell'Unione. Tale quadro propone di conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le

specifiche tecniche dei dati di nuova creazione e dei relativi metadati.

I dati pubblicati saranno liberamente accessibili nella banca dati pubblica di diffusione di Eurostat (Eurobase).

Flussi di dati

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Catture commerciali	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Rigetti	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Prodotti sbarcati	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Struttura della flotta da cattura	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Prodotti dell'acquacoltura escluse le uova	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Uova provenienti dall'acquacoltura	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Chi fornisce i dati	Chi riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se del caso)
Acquacoltura basata su catture	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Prodotti degli incubatoi e dei vivai	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Annuale
Stabilimenti	Allegato Articolo 1	Stati membri	Commissione (Eurostat)	Anno civile	Ogni due anni
Dati aggregati contemplati dal presente regolamento	Articolo 9	Commissione (Eurostat)	Organizzazioni internazionali	Secondo necessità	//

4.3. Soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come si provvede all'accessibilità?	Come viene presa in considerazione e l'esigenza della riutilizzabilità ?	Uso di tecnologie di IA (se del caso)
Sistemi statistici europei per la pesca e l'acquacoltura	Articolo 7	Produzione delle statistiche europee sulla pesca	Commissione europea	Utilizzo delle infrastrutture esistenti	Utilizzo delle infrastrutture esistenti	Non specificato
Sistemi statistici nazionali per la pesca e l'acquacoltura	Articolo 8	Produzione delle statistiche europee sulla pesca	Stato membro	Utilizzo delle infrastrutture esistenti	Utilizzo delle infrastrutture esistenti	Non specificato

Sistemi statistici europei per la pesca e l'acquacoltura

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	Non pertinente.
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	Sulla base dell'infrastruttura statistica esistente.
<i>eIDAS</i>	Sulla base dell'infrastruttura statistica esistente.
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	Non pertinente.
<i>Altro</i>	Riutilizzo delle fonti di dati pertinenti previste dalle politiche settoriali

Sistemi statistici nazionali per la pesca e l'acquacoltura

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione
<i>Regolamento sull'IA</i>	Non pertinente.
<i>Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza</i>	Sulla base dell'infrastruttura statistica esistente.
<i>eIDAS</i>	Sulla base dell'infrastruttura statistica esistente.
<i>Sportello digitale unico e IMI</i>	Non pertinente.
<i>Altro</i>	Riutilizzo delle fonti di dati pertinenti previste dalle politiche settoriali

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
Servizi statistici	Diffusione delle statistiche	Tutti		Banca dati pubblica di diffusione di Eurostat (Eurobase): Banca dati - Eurostat

Servizi statistici

Valutazione	Misure	Potenziati ostacoli rimanenti
Valutare l'allineamento alle politiche	Il presente atto garantisce la coerenza e	- Tra la Commissione e gli Stati membri devono

Valutazione	Misure	Potenziali ostacoli rimanenti
<p>digitali e settoriali esistenti</p> <p>Please list the applicable digital and sectorial policies identified</p>	<p>razionalizza i processi statistici nel settore delle statistiche europee sulla pesca e sull'acquacoltura.</p> <p>In conformità al quadro giuridico del regolamento (CE) n. 223/2009.</p> <p>Basandosi sui dati (regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017),</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione.</p> <p>In linea con il quadro per la raccolta dei dati (regolamento (UE) 2017/1004).</p>	<p>essere conclusi accordi relativi a ulteriori controlli di qualità, obblighi di riservatezza e diffusione dei dati di cui al regolamento sul controllo</p>
<p>Valutare le misure organizzative per un'agevole erogazione transfrontaliera di servizi pubblici digitali</p> <p>Please list the governance measures foreseen</p>	<p>- Come nel caso di tutte le statistiche europee diffuse da Eurostat, le statistiche sulla pesca e sull'acquacoltura sono associate a una descrizione dei metadati; - si consiglia agli Stati membri di utilizzare l'"ultima versione della struttura unica integrata di metadati (SIMS)" (cfr. raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione). Tutte le tabelle diffuse da Eurostat sono associate a una descrizione</p>	

Valutazione	Misure	Potenziali ostacoli rimanenti
	dei metadati. - Utilizzo della rete esistente di istituti statistici.	
Valutare le misure adottate per garantire una comprensione comune dei dati Please list such measures	- Promozione dell'uso di norme internazionali per le statistiche sulla pesca, compresi concetti e classificazioni, come le zone di pesca a fini statistici e l'elenco delle specie ASFIS. - Promozione dell'allineamento delle richieste di dati, delle definizioni, delle metodologie e dei formati di trasmissione con quelli della FAO e dell'OCSE. - Promozione dell'uso di una definizione chiara di "stabilimenti di acquacoltura". - Applicazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ai dati sulle unità terrestri.	- Le fonti di dati specifiche che la legislazione intende riutilizzare possono non utilizzare concetti armonizzati e la granularità delle osservazioni può ostacolare il riutilizzo dei dati a fini statistici; - gli aspetti relativi all'attuazione possono comportare la creazione di vocabolari aggiuntivi.
Valutare l'uso di norme e specifiche tecniche aperte comuni e concordate Please list such measures	- La struttura dei dati utilizzata nel presente regolamento dovrebbe essere comparabile a quella indicata nel quadro per la raccolta dei dati di cui al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio. - La DG MARE raccoglie i dati utilizzando la norma internazionale FLUX (DG-MARE-FLUX-Brochure.pdf).	- Sono necessari ulteriori sviluppi per l'estrazione e lo sviluppo di dati attualmente conservati negli archivi interni della Commissione.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se applicabile)	Soggetti da coinvolgere (se applicabile)	Calendario previsto (se applicabile)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato.	Articolo 4, paragrafo 4	Adotta atti delegati	//	Quando ritenuto necessario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli aspetti di carattere tecnico dei singoli set di dati.	Articolo 4, paragrafo 5	Adotta atti di esecuzione	//	Almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per la raccolta di dati ad hoc (se e quando ritenuto necessario).	Articolo 5	Adotta atti delegati	//	Non prima dell'anno di riferimento X (dove "X" significa due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento).
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione stabilendo le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto.	Articolo 11	Adotta atti di esecuzione	//	Almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento pertinente.
Misure transitorie sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa che agevolano l'attuazione del regolamento.	Articolo 12	//	Stati membri	//

Contributo finanziario (per le raccolte di dati ad hoc e l'uso di metodi e approcci innovativi).	Articolo 13	Gestisce l'attuazione del programma di finanziamento	Istituti statistici degli Stati membri	Quando ritenuto necessario.
---	-------------	--	---	-----------------------------